

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE.

Nella data Lunedì 20 Gennaio 2025, alle ore 21, presso la Sede Sociale, sita in Piazzetta A. Bernardi Novacula n. 6, nel Comune di Forlì (FC), si è riunita l'assemblea ordinaria dell'associazione APS PUNTOSOUND in prima convocazione come previsto e regolamentato dallo statuto art. 8, come da convocazione inviata agli associati, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Modifica Statuto Associazione

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari. Assume la presidenza dell'assemblea Mattia Montini che propone come segretario/a verbalizzante Matteo Brighi che accetta. Sono presenti n. 9 associati su 9 iscritti di cui n. 9 in proprio e n. 0 per delega.

Il presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea di prima convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

1) Modifica Statuto Associazione.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola Mattia Montini il quale esplica le motivazioni relative alle necessità di apporre alcune modifiche statutarie resesi necessari per permettere all'associazione la regolare iscrizione al RUNTS - Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore. Nello specifico in merito alla pratica 1691490 assunta agli atti del RUNTS con protocollo n.1350429 del 12/10/2024 l'ente richiede all'associazione alcune modifiche statutarie che vengono puntualmente recepite ed integrate nel nuovo statuto in vigore dalla data odierna.

Viene letto il nuovo statuto che entrerà in vigore e sarà depositato presso l'Agenzia delle Entrate e ne viene allegato al presente verbale e sottoscritto da tutti i soci dell'associazione.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione della modifica statutaria.

La votazione si tiene con alzata di mano: Favorevoli 9/9 Contrari 0 Astenuti 0

L'Assemblea a unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare la modifica dello Statuto dell'associazione.

Al termine della discussione il/la presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il/la presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 22.30 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al/la segretario/a verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario

Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì - Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì

Registrato a Forlì il

05 FEB. 2025

N. 105 Serie 3 ESENTE (Art. 3 D.Lgs. 23/2011)

L'ADDETTO AL SERVIZIO



ALLEGATO "A" STATUTO SOCIALE

ART. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una Associazione Di Promozione Sociale denominata "APS PUNTOSOUND", che in seguito sarà denominata Associazione. Tale Associazione è apolitica, senza fine di lucro e persegue il fine esclusivo della promozione sociale e culturale. L'Associazione ha sede legale in Forlì (FC) e il trasferimento della sede legale in altro comune comporta modifica statutaria. L'Associazione è disciplinata dal D Lgs. 3.7.2017 n. 117, dal Codice civile e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto.

ART. 2) PRINCIPI

L'Associazione è apolitica e apartitica senza fine di lucro, gestita con criteri di democraticità della conduzione associativa, gratuità delle cariche associative. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo ecc.) sono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea dei soci. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 3) SCOPO E FINALITA'

La Associazione non ha scopo di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie dei propri soci. Durante la vita della Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Essa ha per finalità l'esercizio di comuni interessi di carattere culturale, ricreativo nel campo della musica. Nello specifico l'associazione si occupa di "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale", attività previste dall'art. 5 d.lgs. 117/2017. I fini dell'Associazione sono quelli di produrre, organizzare e promuovere spettacoli, manifestazioni, mostre, festival, rassegne, concorsi, esibizioni vocali e strumentali, con l'intento di far conoscere, valorizzare e promuovere tutto ciò che affinisce ai settori della cultura, arte e musica;

svolgere attività editoriale a stampa e su altri supporti attraverso la pubblicazione di atti di convegni,

seminari nonché studi e ricerche compiute nell'ambito degli scopi perseguiti dall'Associazione;

organizzare e promuovere attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici in ambito

culturale musicale;

istituire e gestire corsi di avviamento all'attività vocale e strumentale e corsi di studio teorici e pratici

della musica;

promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto sociale analogo;

provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, costumi,

abbigliamento, strumenti musicali e altro materiale di interesse artistico e musicale;

collaborare allo studio e divulgazione della conoscenza e della cultura musicale.

In particolare, per il raggiungimento dei suoi fini l'Associazione, a titolo esemplificativo e non

esaustivo, intende promuovere varie attività di formazione, culturali e ricreative quali ad esempio: la

sensibilizzazione dei soci e dei cittadini della comunità di riferimento alla musica; creazione di reti,

incontri e aggregazioni con privati o enti.

La Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità

similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

È caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati,

dall'elettività delle cariche associative.

ART. 4) DOMANDA DI AMMISSIONE

Possono far parte della Associazione in qualità di soci tutti i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia

che dichiarano di accettare lo statuto e le finalità della Associazione e che si impegnano ad operare per il

loro conseguimento. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto

associativo e ai diritti che ne derivano. Il numero dei soci è illimitato.

Tutti coloro i quali intendono far parte della Associazione quali soci dovranno presentare una domanda

scritta che potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo, con apposita motivazione,

contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ART. 5) DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci maggiorenni e minorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipare alle assemblee, nonché dell'elettorato attivo e passivo e del diritto di ricoprire cariche sociali, del diritto di partecipare a tutte le iniziative, attività e manifestazioni promosse dalla Associazione; di usufruire di tutti i servizi della Associazione.

I soci sono tenuti al pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nonché al rispetto delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. I soci devono inoltre mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

La quota associativa non è rimborsabile, è intransmissibile e non rivalutabile.

Lo status di soci una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi elencati all'art. 6. I soci hanno pari diritti, doveri e dignità, e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita della Associazione.

Ogni socio, ai sensi dell'art. 15 co. 3 del d. Lgs.117/2017 e della circolare 20/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha diritto di visione dei libri sociali. La domanda deve essere presentata in forma scritta (pec o raccomandata) al presidente del Consiglio Direttivo che provvederà a fornirne accesso alla documentazione entro massimo 30 giorni dalla data della richiesta.

Art. 6) DECADENZA DEI SOCI

1. I soci cessano di appartenere alla Associazione nei seguenti casi:

a) dimissione volontaria;

b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota

associativa;

c) esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata

contro il socio che abbia un comportamento contrastante con gli scopi statutari, non osservi le

disposizioni dello Statuto o di eventuali regolamenti o deliberazioni degli organi sociali; danneggi

materialmente o moralmente l'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon

andamento del sodalizio;

d) scioglimento dell'Associazione.

Il provvedimento di esclusione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve

essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato

il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il

provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

ART. 7) ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

a) l'assemblea dei soci;

b) il presidente del Consiglio Direttivo;

c) il consiglio direttivo.

Tutte le cariche sono gratuite, hanno una durata di tre anni e possono essere riconfermate.

ART. 8) FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo della Associazione, è sovrana, ed è convocata in

sessioni ordinarie e straordinarie. È indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente. Quando è

regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa

legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. È di regola

presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente. Il Presidente nomina un segretario con il



compito di redigere il verbale della adunanza. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e

costituzione, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

La convocazione dell'assemblea ordinaria deve essere fatta almeno una volta all'anno entro 120 giorni

dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto e comunque ogni qualvolta si renda

necessario per le esigenze della Associazione.

La convocazione può avvenire anche su formale richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno due

componenti del consiglio Direttivo o di un decimo dei soci. In questo caso, l'avviso di convocazione

deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta

entro 30 giorni dalla convocazione.

La convocazione di norma avviene tramite avviso scritto da inviare ai soci tramite posta prioritaria,

raccomandata o posta elettronica almeno 7 gg prima quello dell'adunanza. La convocazione deve

contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della prima e della eventuale seconda

convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei

soci, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il

numero dei soci in proprio o per delega. La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno

della prima.

Ciascun socio può essere portatore di una sola delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per

le richieste di modifica dello statuto per le quali è richiesta la presenza di 2/3 dei soci ed il voto

favorevole della maggioranza dei presenti.

Sono compiti dell'assemblea:

a) deliberare sugli indirizzi e direttive generali della Associazione proposte dal Consiglio Direttivo;

approvare eventuali regolamenti;

b) deliberare ed approvare sul rendiconto preventivo e consuntivo predisposti dal consiglio direttivo;

c) eleggere i membri del consiglio direttivo ed il Presidente;

d) deliberare in merito alle modifiche dello statuto;

e) deliberare in merito allo scioglimento della Associazione (nominando il Liquidatore o deliberando in merito alla devoluzione dei beni).

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua.

ART. 9) CONSIGLIO DIRETTIVO

Vige il principio della libera eleggibilità degli organi sociali.

Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 3 membri a un massimo di 9 membri eletti dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito può nominare un vicepresidente e un segretario. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.

L'Associazione è regolata con modalità organizzative rispettose del principio di democrazia interna.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni sei mesi o ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, anche senza formalità.

La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio almeno 5 gg. prima dell'adunanza tramite fax, posta ordinaria o posta elettronica.

Sono compiti del consiglio direttivo:

a) gestire l'Associazione; deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b) redigere il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;



c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare

l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione

dell'assemblea degli associati;

e) adottare i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;

g) fissare la quota associativa;

h) ratificare eventuali provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di

necessità ed urgenza.

ART. 10) DIMISSIONI

Nel caso di dimissioni anche di un solo componente dell'organo amministrativo, il consiglio direttivo

provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati non eletto alla carica di

consigliere; ove non fosse possibile dovrà essere convocata entro 60 giorni una Assemblea degli

associati per nominare il nuovo organo amministrativo o sostituire il membro dimissionario. L'organo

amministrativo dimissionario resterà comunque in carica fino alla sua sostituzione da parte

dell'Assemblea. In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente assumerà la carica di Presidente

fino alla successiva Assemblea dei soci che egli stesso dovrà convocare entro 30 gg. dalle dimissioni-

decadenza del Presidente uscente.

ART. 11) IL PRESIDENTE

Il presidente dirige la Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli

altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Egli ha la firma e la rappresentanza

legale nei confronti dei terzi ed in giudizio.

ART. 12) IL VICEPRESIDENTE

Il vicepresidente, se eletto, sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e

in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ART. 13) ATTIVITA' SECONDARIE

L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 117/2017, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.

ART. 14) RENDICONTO

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, l'Associazione ha l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione della Associazione.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci.

L'Assemblea delibera con le maggioranze di Legge. Il rendiconto verrà fornito ai soci e a tutti coloro che ne facciano richiesta. È fatto divieto di distribuzione anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. È fatto obbligo di reinvestire gli utili interamente nell'Associazione per il perseguimento esclusivo degli scopi statutari e per la realizzazione delle attività istituzionali o ad essa connesse.

ART. 15) DURATA ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ART. 16) PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione; da contributi da privati, da enti o istituzioni pubbliche; da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali finalizzate al sostegno dell'attività istituzionale; dagli introiti e proventi derivanti dallo svolgimento di iniziative attuate o promosse dalla Associazione.

Il patrimonio deve essere utilizzato per lo svolgimento di attività statutaria ai fini dell'esclusivo

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art.8 co.1 d.lgs. 117/2017).

ART. 17) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra la Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale. Il collegio sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti o in mancanza vi provvederà il Presidente del Tribunale competente territorialmente.

ART. 18) SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con e deliberazione di una maggioranza dei 3/4 degli associati, senza possibilità di deroga.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente (art. 9 d. Lgs. 117/2017).

ART. 19) NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni e norme del Codice civile e delle altre leggi in materia.

Mattia Mah
Maurizio
Matti Medelli
Domenico Di
Eugenio

Regali
Suzi
Bianchi
Luigi